



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

Prot. n. 7133/III.3

Edolo, 11 novembre 2024

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB/AGLI ATTI
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

CIRCOLARE N° 060

OGGETTO: Disposizioni in merito alla vigilanza degli alunni.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La **vigilanza sugli studenti** è un **obbligo di servizio del personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti a terzi e/o a sé stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, *responsabilità di tipo penale* (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), *civile e amministrativo o patrimoniale*, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, **l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.**

Il culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede *la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli studenti, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave*. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui lo studente, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti, non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico **predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli studenti per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.**

DOCENTI: PRECISAZIONE

Si precisa che **sui docenti grava un obbligo di vigilanza**. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli studenti; la vigilanza, oltre che **continua**, deve essere **svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore**.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione durante l'intervallo.

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile:

- Art. 2047: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
- Art. 2048: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Il personale docente deve **essere presente in classe puntualmente**. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione del **culpa in vigilando**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., *l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento* (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. **Durante** l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

vigilanza sugli studenti della classe è, **dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**

Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 che richiama tale obbligo, riferendolo a **due particolari momenti della vita scolastica**: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi**".

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima lo studente, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. **La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti.** Il docente in servizio durante questa attività **non** lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto **ad adottare e osservare misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi**, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare gli studenti con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. **È fatto divieto agli studenti di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.**

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono **servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli studenti a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente**, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli studenti alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. **Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente**, come disposto dal CCNL 2016.2018. *Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.*

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. L'ingresso e l'uscita degli studenti vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, **tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi.** Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione del culpa *in vigilando*; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola.

All'inizio di ogni ora i docenti sono tenuti a effettuare subito l'appello, ponendo particolare attenzione a prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando l'ora precisa dell'entrata in ritardo, in particolare durante la prima ora.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S./D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli studenti;
- la sorveglianza degli alunni presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- l'accoglienza degli studenti ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, **il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato in quella scansione temporale.** Ai docenti spetta **vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo,** compreso il comportamento indisciplinato della classe.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente all'ufficio della dirigenza ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari non siano utilizzati durante le lezioni, se non per fini didattici.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma uno studente per volta,



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

salvo casi di particolare necessità.

Gli insegnanti non possono far uscire gli studenti fuori dall'aula per motivi disciplinari, ricorrendo ad altri provvedimenti e/o allertando la Dirigenza.

Si invitano, infine, i docenti a **non** fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale Ata.

ASSISTENTI TECNICI

Qualora la lezione si svolga nei laboratori **gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare e coadiuvare i docenti sulle attività degli studenti**, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nel regolamento d'istituto. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli eventuali danni che devono immediatamente essere segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento. Gli assistenti tecnici **non** dovranno consentire l'accesso agli studenti in laboratorio senza la presenza dei docenti e, qualora dovesse eccezionalmente capitare dovranno vigilare sulla sicurezza degli stessi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di **cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici**, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula; nonché per **garantire la momentanea sorveglianza degli studenti durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti**.

VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

DOCENTI

*Il docente che ha terminato il turno di servizio **non** deve lasciare gli studenti finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.* Se l'insegnante è libero nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega subentrante e solo dopo che siano trascorsi almeno tre minuti potrà affidare la classe al collaboratore scolastico del piano. In caso di presenza in classe di altro docente in compresenza, la vigilanza viene garantita da colui a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a *farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.* Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. I cambi di docenti nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. **Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli studenti ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.**

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- **favorire il cambio degli insegnanti** nelle classi;



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

- **vigilare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva**, se incaricati della sorveglianza da parte del docente che ha terminato la lezione, posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile il piano;
- **vigilare sugli studenti in caso di ritardo o di assenza dei docenti** e dare, nel contempo, avviso all'ufficio della Dirigenza del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e **non** costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. **Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti** che, pertanto, sono *tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli e a far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose* (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti.

Durante l'intervallo i docenti vigileranno sugli studenti ai sensi dell'art. 2048 del codice civile. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente lo studente con disabilità nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva. In caso di assenza del docente di sostegno si raccomanda una maggiore attenzione nella vigilanza per gli studenti diversamente abili.

In particolare, si ricorda che:

- La **sorveglianza nelle classi** è affidata, per tutta la durata dell'intervallo, ai **docenti in orario nelle stesse**, con l'eccezione dei docenti, destinati agli spazi esterni e dei piani (indicati nel piano sorveglianza consultabile in Bacheca orario), che devono attentamente vigilare sul rispetto delle regole e delle norme in vigore, evitando che si creino assembramenti.
- La **sorveglianza ai piani e delle classi i cui insegnanti sono impegnati nella sorveglianza degli spazi esterni** è affidata, per tutta la durata dell'intervallo ai **docenti individuati nel piano sorveglianza** consultabile in Bacheca orario e ai **collaboratori Scolastici e/o Assistenti Tecnici**, come da indicazioni del Dirigente scolastico, che devono attentamente vigilare sul rispetto delle regole e delle norme in vigore, evitare che si creino assembramenti e porre particolare attenzione alle classi i cui docenti sono impegnati nella sorveglianza degli spazi esterni.
- La **sorveglianza degli spazi esterni dell'Istituto** è affidata, per tutta la durata dell'intervallo, ai **docenti individuati nel piano sorveglianza** consultabile in Bacheca orario e ai **collaboratori Scolastici e/o Assistenti Tecnici**, come da indicazioni del Dirigente scolastico, che devono attentamente vigilare sul rispetto delle regole e delle norme in vigore, compreso il divieto di fumo ed evitare che si creino assembramenti.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- **non** consentono l'accesso nei locali della scuola a persone esterne, anche genitori, per il maggiore impegno relativo alla vigilanza sugli studenti;



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

- sorvegliano il corridoio, i locali e le aree di competenza, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- **non** lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E DURANTE LE ASSEMBLEE

DOCENTI

La vigilanza degli studenti durante le **attività extrascolastiche** è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. **I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti**, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli studenti chiare norme di sicurezza e di comportamento. Gli insegnanti, inoltre, faranno riferimento al Regolamento d'Istituto per i viaggi d'istruzione attenendosi alle indicazioni in esso contenute.

La vigilanza sugli studenti durante l'**assemblea di classe** è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo. Il docente potrà solo assistere e **non** dovrà partecipare attivamente all'assemblea. Se gli studenti dovessero invitare il docente ad uscire, lo stesso, valutata la sicurezza degli studenti, **non** dovrà in ogni caso allontanarsi e dovrà restare in prossimità dell'aula per intervenire qualora si verificassero situazioni tali da compromettere la sicurezza degli studenti.

La vigilanza sugli studenti durante l'**assemblea di istituto** è affidata ai docenti in orario che **non** dovranno in ogni caso allontanarsi, ma restare in prossimità del luogo in cui si svolge l'assemblea per intervenire qualora si verificassero situazioni tali da compromettere la sicurezza degli studenti.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, **coadiuvano i docenti nella vigilanza sugli studenti** durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

DISPOSIZIONI FINALI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al **divieto di fumo**. Si ribadisce che è **vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza**. Il divieto è **esteso a tutto il personale della scuola, agli studenti e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto**. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

L'**utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici** può essere consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per **finalità didattiche, inclusive e formative**, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale". Si coglie l'occasione per ricordare che, in base alle norme vigenti, nei locali scolastici è, in ogni caso, **vietato riprendere o registrare senza autorizzazione**.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'**attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica**, intesa come vigilanza educativa. In particolare,



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"

Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE

www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di **bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione** e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e considerati nella loro rilevanza disciplinare. Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri studenti, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli studenti durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli studenti su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.

INFORTUNI E INTERVENTI SANITARI: il personale docente in servizio durante un infortunio deve segnalare tempestivamente l'accaduto ai collaboratori scolastici per gli opportuni adempimenti.

Dovrà immediatamente attivarsi per l'avviso alla famiglia e la chiamata di un'ambulanza, quando sia il caso.

Si prega di passare al Centralino, per firmare la presa visione della presente circolare entro venerdì 15 novembre 2024.

Certa della Vostra disponibilità e collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)



Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica

